



Statuto Tracce Collettive ETS

Art.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “**Tracce Collettive ETS**” (d’ora in avanti l’Associazione).
2. A seguito dell’iscrizione nella sezione “**Altri Enti del Terzo Settore**” del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo **ETS**.

Art. 2 - SEDE – DURATA - ADESIONE

1. L’Associazione ha **sede legale in Sogliano al Rubicone**. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dal Consiglio direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto; permane l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – SCOPO - FINALITÀ - ATTIVITÀ

1. L’Associazione **non ha scopo di lucro** e pertanto non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L’Associazione ha come scopo la **valorizzazione e promozione dei patrimoni e delle collezioni che la comunità di Sogliano al Rubicone ha deciso di rendere accessibili al pubblico**. Questo impegno si manifesta particolarmente attraverso il sostegno ai Musei del Disco d’Epoca e di Arte Povera, che rappresentano non solo un deposito di memorie collettive, ma anche un’espressione della volontà della comunità di partecipare attivamente alla conservazione e alla diffusione del proprio patrimonio culturale. L’Associazione, quindi, opera per garantire che questi beni culturali siano non solo preservati, ma anche condivisi con il pubblico in modi innovativi e inclusivi, promuovendo così un legame più profondo tra la comunità e il suo patrimonio.
3. L’Associazione persegue le seguenti **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a. **stimolazione del dialogo e dell’apprendimento continuo;**
 - b. **arricchimento della comprensione storica e culturale;**
 - c. **accessibilità del patrimonio culturale al pubblico;**
 - d. **diffusione della cultura e della conoscenza;**
 - e. **incentivazione della partecipazione attiva dei cittadini;**
 - f. **collaborazione con enti pubblici e privati;**
 - g. **ampliamento e il miglioramento continuo dell’offerta culturale.**

- 
4. Per il perseguimento delle predette **finalità istituzionali** - rientranti nel campo della **formazione, valorizzazione, promozione culturale** - l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti **attività di interesse generale** aventi ad oggetto, ai sensi dell'**art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore**:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lett. f**);
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (**lett. i**);
 - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni (**lett.j**);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett.k**);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett.l**);
5. L'Associazione si impegna a concorrere al raggiungimento delle finalità istituzionali mediante la realizzazione delle attività di interesse generale sopra descritte, utilizzando le seguenti **modalità di attuazione**, da considerarsi esemplificative e non esaustive:
- gestione di conferenze, seminari, dibattiti, corsi di formazione e eventi culturali e artistici.
 - promozione della ricerca e produzione culturale legata alle collezioni.
 - catalogazione sistematica dei materiali e pubblicazione digitale del catalogo.
 - utilizzo dei media, web e social network per aumentare l'accessibilità e l'interazione con il pubblico.
 - organizzazione di iniziative che promuovono l'engagement culturale e il senso di appartenenza comunitaria.
 - sviluppo e realizzazione di progetti culturali che utilizzano il patrimonio come strumento di innovazione e sviluppo comunitario.
 - gestione efficace e benefica dei materiali a disposizione, promuovendo la responsabilità collettiva nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
6. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
7. L'Associazione può svolgere **attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali** rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
8. Per realizzare le proprie attività, l'Associazione può avvalersi di **volontari**, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un **apposito registro** i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale (D.lgs 117/17 art. 17, comma 1 e 2). Non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (D.lgs 117/17 art. 17, comma 6). L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (D.lgs 117/17 art. 17, comma 3 e 4).
9. Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle proprie attività, l'Associazione può impiegare **lavoratori dipendenti**, oppure ricorrere a **prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura**, incluse quelle fornite dai propri soci, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori non sarà inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.



Art. 4 – SOCI E SOCIE

1. **L'Associazione non pone limiti al numero dei suoi soci e delle sue socie.** Possono diventare soci e socie tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano a realizzarle e accettano il presente Statuto.
2. Chiunque desideri aderire all'Associazione e condivida gli scopi e le finalità come delineati nel presente Statuto, deve presentare una **domanda formale al Consiglio Direttivo**. La domanda deve includere l'impegno a rispettare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere degli Organi dell'Associazione.
3. Nel caso di minori, la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. I soci minori di età hanno il diritto di votare in Assemblea attraverso i loro genitori o chi ne esercita la responsabilità fino al compimento del 18° anno di età.
4. Il Consiglio Direttivo è responsabile della valutazione delle domande di ammissione e, deliberate le proprie decisioni, deve comunicare il responso alla persona interessata. In caso di rigetto, la motivazione deve essere fornita per iscritto e comunicata entro 60 giorni dalla decisione. L'aspirante socio può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, appellandosi al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
5. L'accettazione di un nuovo socio/socia diventa effettiva solo dopo il pagamento della **quota associativa** e il rilascio della **tessera sociale**. Il Consiglio Direttivo è incaricato di registrare i nuovi soci nel **Libro dei Soci** dopo il versamento della quota associativa.
6. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
7. **Una volta acquisito, lo status di socio/socia ha carattere permanente. Questo status può essere revocato esclusivamente nei casi previsti dal presente Statuto.** Non sono ammesse modalità di iscrizione che impongano limitazioni strumentali ai diritti dei soci o che prevedano termini temporali.
8. L'Associazione è fondata sui **principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di diritti** per tutti gli associati e le associate. I **soci** e le **socie** hanno il **diritto** di:
 - a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare attivamente a tutte le iniziative e manifestazioni promosse;
 - b) riunirsi in assemblea per discutere, votare sulle questioni dell'Associazione e contribuire all'elaborazione del programma di attività;
 - c) discutere e approvare i rendiconti finanziari;
 - d) eleggere e essere eletti nei componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo.
 - e) esaminare i libri sociali dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di 15 giorni tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
 - f) approvare modifiche allo statuto e l'adozione o modifica dei regolamenti interni.
9. **I soci e le socie acquisiscono il diritto di voto in assemblea se iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e dopo aver versato la quota sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.**
10. In linea con l'impegno verso la responsabilità collettiva e il rispetto reciproco, i **soci** e le **socie** hanno il **dovere** di:
 - a) rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
 - b) versare le quote sociali secondo le scadenze stabilite dagli organismi dirigenti;

- 
- c) mantenere un comportamento irreprensibile sia nella partecipazione alle attività dell'Associazione che nella frequentazione della sede, rispettando gli altri soci, gli organismi sociali, il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e attrezzature;
- d) sottoporre la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi di garanzia dell'Associazione o, in loro assenza, all'Assemblea dei soci.
11. **La quota sociale versata dai soci e dalle socie non costituisce un titolo di proprietà né conferisce diritti di partecipazione ai proventi dell'Associazione.** Tale quota non è rivalutabile, rimborsabile né trasmissibile. È da intendersi come un contributo economico periodico, che i soci e le socie forniscono come forma di sostegno finanziario alle attività dell'Associazione.
12. La **perdita della qualifica di socio o socia** può avvenire per i seguenti motivi:
- decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
 - dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione o radiazione.
13. Le **dimissioni o l'espulsione di un socio o una socia** avvengono con le seguenti procedure:
- il socio o la socia devono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere, restituendo contestualmente la tessera sociale; il recesso avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo;
 - il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.
14. Il Consiglio Direttivo nei confronti del socio o della socia può adottare diversi **provvedimenti disciplinari - richiamo scritto, sospensione temporanea della tessera sociale per un periodo non superiore a un anno, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, espulsione o radiazione con ritiro definitivo della tessera sociale** - per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali;
 - atti o comportamenti che denigrano l'Associazione, ostacolano il suo sviluppo, provocano gravi disordini durante le assemblee, o attentano al buon andamento della vita associativa;
 - danni morali o materiali all'Associazione, ai suoi locali o attrezzature, o ad altri soci;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altri beni di proprietà dell'Associazione o gestiti da essa.
15. **Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.** La **contestazione** e la **difesa** dovranno avvenire con la seguente procedura
- il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto al socio o alla socia l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente;
 - all'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio o della socia, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo;
 - del provvedimento adottato dovrà essere data comunicazione scritta al socio o alla socia, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile; i provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
16. **Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.**

17. **I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.**

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i **beni mobili e immobili** comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le **risorse economiche** derivanti da fonti di entrata diverse.
2. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione trae le **risorse economiche**, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da **fonti di entrate diverse**, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi e proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 e delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
4. È prevista la costituzione e l'incremento del **fondo di riserva**. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
5. **Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione e fondo di riserva ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**
6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
7. **In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE - CONTABILITÀ

1. L'**esercizio sociale** inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige il **bilancio di esercizio**, che comprende:
 - a) **stato patrimoniale**, una panoramica dei beni e delle passività dell'Associazione;
 - b) **rendiconto gestionale**, un dettaglio dei proventi e degli oneri, fornendo una visione chiara della gestione finanziaria;
 - c) **relazione di missione**, un documento che descrive dettagliatamente le voci di bilancio, illustra l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e spiega come le attività svolte contribuiscono al raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. **Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.**
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) **l'Assemblea dei Soci;**
 - b) **il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;**
 - d) **l'Organo di Controllo (ove obbligatorio);**
 - e) **il Collegio dei Proibiviri (ove nominato).**

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE

1. **L'Assemblea dei Soci e delle Socie** è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il **massimo organo rappresentativo dei soci e delle socie** dell'Associazione che la costituiscono.
2. **L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale** (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è **valida** se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
4. Per l'**Assemblea straordinaria** che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
5. **Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.**
6. **Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci e le socie iscritte nel Libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.** Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio e socia in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio o della socia che partecipa e vota a distanza.

8. La **convocazione** è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. **L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente** o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. **Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.**
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il **verbale** da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.
12. L'Assemblea ha i seguenti **compiti**:
 - a) determina i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
 - g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
 - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
 - l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. **Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.** I componenti del Consiglio Direttivo (denominati amministratori e amministratrici) non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). **Ogni mandato del Consiglio Direttivo dura 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.**
2. **Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.** Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. **I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci e delle Socie.** L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
4. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
5. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
6. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
7. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. **Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato,** a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
9. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
11. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.
12. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;
 - b) un Vicepresidente;
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario;
 - e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.



13. Il **Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione** (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

14. **Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:**

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

15. **I componenti del Consiglio Direttivo possono essere retribuiti, anche ricorrendo a prestazioni di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa.**

Art. 10 – PRESIDENTE – TESORIERE - SEGRETARIO

1. **Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio**, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

2. **Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.**

3. **Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo**, in particolare:

- a) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- b) mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.



Art. 11 –ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. Per deliberare lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.
2. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 5.
3. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e delle Socie dell'Associazione
Tracce Collettive ETS

Sogliano al Rubicone, 10 Luglio 2024

IL PRESIDENTE

Patrizia Donde

IL SEGRETARIO

Barbara Palmi



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 57 OTT, 2024 AL N. 1305 MOD. 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci

Sandra Sintucci